

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Legge di stabilità 2014: gli interventi relativi alla riduzione del costo del lavoro**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il legislatore, con la legge n. 147 del 27.12.2013 ha **introdotto alcune disposizioni concernenti la riduzione del cuneo fiscale, ovvero la differenza del costo sostenuto dal datore di lavoro rispetto a quanto ricevuto dal lavoratore al netto di imposte, premi assicurativi e contributi**. L'intervento ha toccato in particolare tre dei "costi pubblici" che incidono da una parte sui **costi aziendali** e dall'altra sul **potere di acquisto delle famiglie**: i) **detrazioni d'imposta sui redditi di lavoro dipendente**; ii) **riduzione dei premi assicurativi a carico del datore di lavoro**; iii) **maggiorazione della deduzione dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro**. Si deve segnalare (anche se rispetto ai precedenti ha carattere marginale in termini di rilevanza) la **riduzione degli oneri contributivi sul datore di lavoro nel caso di stabilizzazione di un lavoratore precedentemente assunto a termine**: con la Legge di stabilità 2014 i datori di lavoro avranno la **possibilità di recuperare il contributo addizionale ASPI pari all'1,4% a carico del datore di lavoro**.

### **Premessa**

Con la legge di stabilità per il 2014 il legislatore ha introdotto alcune disposizioni per **ridurre le imposte ed i contributi gravanti sui redditi da lavoro, al fine di ridurre i costi delle aziende e garantire ai lavoratori un maggior potere d'acquisto**. Gli interventi della legge n. 147/2013 (seppure molto limitati dal punto di vista contributivo) hanno previsto:

→ **l'aumento delle detrazioni fiscali** riconosciute ai lavoratori dipendenti, con conseguente aumento del reddito al netto delle imposte;

- la **riduzione dei premi assicurativi INAIL**, con conseguente riduzione degli oneri economici gravanti sul datore di lavoro;
- l'**introduzione di deduzioni sulla base imponibile IRAP** collegate all'assunzione di personale, con conseguente riduzione degli oneri fiscali in capo al datore di lavoro;
- il **recupero**, senza limiti, del **contributo gravante sui lavoratori a termine** nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con conseguente riduzione degli oneri a carico del datore di lavoro.

### **Riduzione dei premi assicurativi INAIL**

---

Al comma 128 dell'articolo unico della Legge di stabilità per il 2014 **viene previsto per tutte le tipologie di premi e contributi una riduzione dei premi assicurativi** nel limite complessivo di un importo:

- pari a 1.000 milioni di euro per l'**anno 2014**;
- 1.100 milioni di euro per l'**anno 2015**;
- 1.200 milioni di euro a decorrere dall'**anno 2016**.

Con un apposito decreto si definiscono anche le **modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**. Particolare attenzione è riservata alle **aziende più giovani** per le quali verranno studiati **specifici criteri ad hoc per l'attribuzione delle riduzioni**.

#### **OSSERVA**

Sono esclusi dallo sconto colf e badanti, apprendisti, prestazioni di lavoro accessorio e casalinghe.

La riduzione dei premi e contributi è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

Dal 2016, l'INAIL effettuerà una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

### **Detrazione sul lavoro dipendente**

---

La legge di stabilità per il 2014, in primo luogo, ha introdotto l'aumento delle detrazioni spettanti ai lavoratori dipendenti. Per i **redditi di lavoro dipendente**, relativamente alla **detrazione IRPEF** prevista dall'art. 13, comma 1, TUIR sono stati **modificati gli importi della detrazione e le soglie di reddito cui è collegata la detrazione spettante**.

Le nuove norme prevedono l'applicazione di una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

- **1.880 euro** (1.840 euro nella normativa vigente), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
- **978 euro** (1.338 euro nella disciplina vigente), aumentato del prodotto tra 902 euro (502 euro nella normativa vigente) e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro, ma non a 28.000 euro;
- **978 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro (15.000 euro nella normativa vigente), ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

Nel dettaglio, ai **contribuenti titolari di un reddito complessivo non superiore ad euro 8.000,00**, spetta, a decorrere dal 01.01.2014, una detrazione complessiva, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari ad **euro 1.880,00 ( in luogo dei previgenti 1.840,00)**, con un aumento quindi di € 40,00.

Ad ogni modo, la detrazione effettivamente spettante **non può essere inferiore ad:**

- **euro 690,00 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato;**
- **euro 1.380,00, per quelli a tempo determinato.**

#### **OSSERVA**

**Le suddette detrazioni minime:**

- **non devono essere rapportate al periodo di lavoro effettivamente prestato;**
- **non sono cumulabili tra loro, né con altre detrazioni previste per altre tipologie di redditi**, come, ad esempio, quelli da pensione (C.M. n. 15/E2007).

Se il **reddito complessivo del contribuente è superiore ad € 8.000 e fino ad € 28.000** (rispetto ai 15.000 previsti per il 2013) spetta, a decorrere dal 01.01.2014, una detrazione dall'Irpef lorda, **rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari ad € 978,00, aumentata dal prodotto tra € 902,00 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 28.000,00 – diminuito del reddito complessivo – ed € 20.000,00.**

In altre parole, per determinare la detrazione in commento occorre applicare la seguente formula:

→ **euro 978,00 + [ euro 902,00 \* (euro 28.000,00 – reddito complessivo)/ euro 20.000,00].**

Se il **Reddito complessivo del contribuente risulta essere superiore ad euro 28.000,00 e fino ad euro 55.000,00**, spetta a quest'ultimo una detrazione dall'Irpef lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari ad euro 978 per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 55.000,00 – diminuito del reddito complessivo – e l'importo di euro 27.000,00. In altre parole, per determinare la detrazione in commento occorre applicare la seguente formula:

→ **euro 978,00\* [ (euro 55.000,00 – reddito complessivo)/euro 27.000,00].**

## **Deduzioni IRAP**

---

La legge di Stabilità 2014 interviene sulla riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, introducendo una **deduzione ai fini IRAP e riducendo in tal modo l'imposta dovuta dal datore di lavoro ed attraverso l'aumento delle detrazioni fiscali, aumentando di conseguenza il netto in busta paga percepito dal lavoratore.**

L'intervento relativo all'IRAP è contenuto al comma 80 dell'articolo 1 del provvedimento e prevede che, a decorrere **dal periodo di imposta 2014**, venga concessa una **deduzione della base imponibile ai fini IRAP a favore dei datori di lavoro che aumentano la base occupazione** attraverso **l'assunzione di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato**. L'agevolazione spetta a condizione che **l'assunzione avvenga dunque dall'1 gennaio 2014 e matura nel periodo di imposta di assunzione e per due successivi, nella misura di 15 mila euro per ciascun soggetto neoassunto.**

Sono necessari i seguenti requisiti:

- l'assunzione deve essere a **tempo indeterminato**;
- **il nuovo rapporto di lavoro deve risultare ad incremento della forza lavoro e quindi deve rappresentare un incremento della base occupazionale media del periodo precedente.**

### **OSSERVA**

La deduzione **compete esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato evidentemente solo di lavoro subordinato**; teoricamente rientrano anche i **contratti di apprendistato**, ma nei fatti **il costo del lavoro relativo a tali lavoratori risulta già deducibile**

**a prescindere da altri requisiti alla luce della disciplina generale in materia di imposta regionale sulle attività produttive e la nuova misura risulta alternativa a quella relativa agli apprendisti.**

La deduzione spetta ai seguenti datori di lavoro:

- **società di capitali ed enti commerciali;**
- **società di persone ed imprese individuali;**
- **persone fisiche, società semplici** e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;
- **imprenditori agricoli;**
- **enti privati diversi dalle società** che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

La maturazione del beneficio richiede che **i datori di lavoro realizzino un incremento del numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.**

La deduzione spetta nella **misura massima annuale di per un importo annuale 15.000 euro** per **ciascun nuovo dipendente assunto**, ma **non potrà in ogni caso superare l'incremento complessivo del costo del personale** classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile.

#### **OSSERVA**

Va aggiunto, infine, che i commi da 431 a 435 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, prevedono **l'istituzione di un "Fondo per la riduzione della pressione fiscale" cui verranno destinati l'ammontare dei risparmi della spesa pubblica nonché quelli derivanti dal recupero di gettito relativi alle azioni di contrasto all'evasione fiscale, che servirà anche all'incremento della deduzione IRAP.** Le risorse verranno **assegnate annualmente in sede di approvazione della Legge di Stabilità annuale che fisserà anche i nuovi importi delle deduzioni.**

#### **Recupero contributo addizionale ASPI**

Con effetto sui **periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013**, l'art. 2, co. 28, della legge n. 92/2012 introduce un **contributo addizionale, pari all'1,40%** della retribuzione imponibile, **dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.**

La riforma del lavoro, tra le altre cose, **disciplina i casi di restituzione, nel limite massimo di sei mensilità, del contributo addizionale.** Al fine di **incentivare le stabilizzazioni** dei rapporti di lavoro, **la norma prevede che il contributo dell'1,40% potrà essere recuperato** (superato il periodo di prova) **dai datori di lavoro che:**

- alla scadenza, **trasformano il rapporto in un contratto a tempo indeterminato;**
- **entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine, riassume il medesimo lavoratore a tempo indeterminato,** con una **riduzione** corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la stabilizzazione.

Con la legge di stabilità per il 2014 (ed in particolare con il comma 135 dell'articolo 1 legge n. 147 del 27.12.2013) il legislatore ha **introdotto un potenziamento all'agevolazione in commento.** Testualmente, la disposizione in esame prevede quanto segue:

- *"con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo, le parole: «**Nei limiti delle ultime sei mensilità**» sono soppresse".*

Scompare, quindi, **il limite delle mensilità rilevanti ai fini della percezione dell'agevolazione,** e quindi il datore di lavoro potrà procedere a recuperare il contributo addizionale su **tutte le mensilità in cui il datore di lavoro ha tenuto alle dipendenze il lavoratore con contratto a termine** (se il lavoratore è stato assunto a termine per un periodo di due anni e poi regolarizzato, quindi, il datore di lavoro potrà recuperare il quadruplo di quanto previsto in precedenza).

***Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**